

Cl: 8.21
Fasc:N.39.1/2024

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023.
PROGETTO PER LA MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI INERTI, NEL COMUNE DI
LESEGNO.
PROPONENTE: BELVEDERE S.R.L., P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 3 12084 MONDOVÌ.
ESITO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 15.07.2024 con prot. di ric. n. 57936, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023 presentata da parte del Legale Rappresentante della BELVEDERE S.r.l. con sede legale Piazza Martiri della Libertà n. 3 a in Mondovì;
 - con nota provinciale prot. n. 58635 del 17.07.2024 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
 - la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 17 luglio al 16 agosto 2024;
 - con nota prot. n. 58633 del 17.07.2024, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
 - il progetto rientra nella categoria progettuale n. B.7.z.b) della L.R. 13/2023 *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152"*.
 - Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
 - Nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura non risultano pervenuti contributi tecnici.
 - L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 10 settembre 2024, sulla base dei contributi del Settore provinciale Tutela del Territorio e di ARPA dip. di Cuneo, ha evidenziato quanto di seguito esposto:
- 1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo**, l'azienda dovrà presentare istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale (DPR n. 59/2013) per la messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi;

2. dal punto di vista tecnico, il progetto prevede la messa in riserva ed il recupero di rifiuti inerti presso un'area ubicata in Località Dietro Serra nel Comune di Lesegno.

Il sito ha un'estensione totale di circa 20.000 m² in cui le lavorazioni saranno svolte in aree scoperte (dove è prevista la movimentazione dei mezzi, lo stoccaggio del materiale inerte e il loro trattamento). Le aree scoperte saranno dotate di un sistema di raccolta delle acque piovane, che verranno convogliate in una vasca tramite delle calatoie appositamente predisposte, da cui defluirà in una bealera, affluente del Tanaro.

Tutte le zone destinate alla gestione dei rifiuti saranno contraddistinte dalla presenza di segnaletica specifica, sulla quale verranno indicati il riferimento al Decreto Ministeriale del 05/02/1998 e i relativi codici CER.

Nel raggio di 500 metri dall'impianto non sono presenti né strutture sensibili come ospedali, scuole o case di riposo né abitazioni civili.

Il sito sarà distinto nelle seguenti aree funzionali:

- Area accettazione
- Area messa in riserva rifiuti
- Area stoccaggio rifiuti
- Area stoccaggio materie prime seconde (MPS).
- Area recupero dei seguenti rifiuti inerti:
 - Punto 7.1: rifiuti costituiti da laterizi intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170508] [170904] sottoposti alle attività R13-R5 e [170802] sottoposto solamente a R13.
 - Punto 7.31- bis: terre e rocce di scavo [170504];
 - Punto 7.6: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo [170302].

Le categorie di rifiuti richiesti sono descritte nella seguente Tabella:

Punti (Riferimento D.M. 05/02/1998)	Codici CER	Operazione di recupero	Quantitativo annuo massimo trattato (t/anno)	Quantitativo annuo massimo di messa in riserva (t/anno)	Quantitativo massimo istantaneo di stoccaggio (quantità massima contemporaneamente messa in riserva) (t)	Riferimenti catastali
7.1	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170508] [170904]	R5-R13	120.000	120.000	20.000 t	Foglio n. 2 Mappali n.246 247- 272-273 274-281- 282 290- 291-352 353-354- 355
	[170802]	R13				
7.31-bis	[170504]	R5-R13	59.000	59.000	5.100 t	Foglio n. 4 Mappali n. 1587 1590-2272
7.6	[170302]	R5-R13	20.000	20.000	2.900 t	

I rifiuti di cui al punto 7.1 provengono prevalentemente da attività di demolizione effettuate dalla ditta stessa, ma potranno provenire anche da ditte esterne in quantità minori.

I rifiuti generati dall'azienda, al di fuori del campo di applicazione dell'autorizzazione, saranno gestiti conformemente alle normative del deposito temporaneo e successivamente verranno conferiti a recuperatori/smaltitori e trasportatori autorizzati, previa verifica della loro autorizzazione. Per quanto dichiarato si darà prioritaria considerazione ad operazioni di recupero piuttosto che di mero smaltimento;

3. dal punto di vista ambientale, dall'attuazione di quanto proposto, si evidenziano i seguenti aspetti di impatto sulle componenti ambientali interferite.

a) Aspetti progettuali: gestione Rifiuti

La zona adibita messa in riserva e al recupero dei rifiuti ha un'estensione dell'intero piazzale di 20.000 m² ed è delimitato da una recinzione lungo il perimetro.

Il sito può essere distinto nelle seguenti aree funzionali:

- Area accettazione.
- Area messa in riserva rifiuti.
- Area recupero rifiuti.
- Area stoccaggio rifiuti
- Area stoccaggio end of waste.

In riferimento ai punti 7.1 e 7.31-bis il materiale ottenuto per essere classificato come aggregato recuperato nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 152/2022.

In riferimento ai rifiuti di cui al punto 7.6, il materiale ottenuto dal recupero per essere classificato come granulato di conglomerato bituminoso dovrà rispettare quanto previsto dal DM 28/03/2018 n. 69.

b) Aspetti progettuali: acque

La Ditta è soggetta alle disposizioni del Regolamento Regionale di cui al D.P.G R. 20 febbraio 2006, n. I/R e s.m.i. e alla redazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche riportando le seguenti considerazioni in merito:

- dovrà essere sempre garantita l'efficienza depurativa del sistema di trattamento proposto;
- si ritiene opportuno che lo stoccaggio in cumulo dovrà avvenire in aree confinate vista la possibile presenza di rifiuti che possano dar luogo a formazione di polveri (ad es. terre e rocce);
- oltre al sistema di decantazione proposto, dovrà essere prevista una successiva disoleazione delle sole acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti qualora vengano gestiti rifiuti contenenti sostanze oleose o materiali che possano rilasciare tale inquinante;
- dovrà essere redatto un piano di manutenzione della vasca di prima pioggia riportante le modalità e tempistiche di pulizia della stessa;
- A pag. 8 della relazione "Analisi degli impatti" (Dott.ssa Busso Giorgia, luglio 2024), si evince che i reflui saranno convogliati in un fosso irriguo affluente del Tanaro; si richiede alla ditta di specificare se tale corpo recettore presenta o meno una portata nulla per oltre 120 giorni/anno. Si ricorda inoltre che nell'ambito dello scarico in canali Irrigui, il parere dovrà essere rilasciato dal gestore competente. Quale misura di mitigazione dei possibili impatti esterni, nel caso di rilasci accidentali, dovrà essere implementata una procedura di allertamento del gestore del canale irriguo e che preveda comunque l'immediata comunicazione.
- Inoltre, in base alla procedura di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali, potrebbe essere necessario adeguare e mantenere aggiornato un piano di emergenza che definisca i tempi ed i modi di intervento e individuare le possibili situazioni di emergenza ambientale connesse con le attività allo scopo di prevenire e mitigare gli impatti conseguenti ad incidenti. Il tutto potrebbe essere integrato con una planimetria di emergenza su cui poter individuare facilmente i kit di primo intervento (materiale assorbente).

c) Aspetti progettuali: acustica

La relazione della Dott.ssa Busso Giorgia prevede la determinazione dei livelli sonori prodotti per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti nel Comune di Lesegno.

I livelli sonori prodotti dalle attività di trasporto mediante autocarri, movimentazione rifiuti con pala gommata, frantumazione e vagliatura degli stessi sono generati nel solo periodo diurno.

La zona dell'intervento ed i 3 ricettori individuati sono classificati, nel documento di zonizzazione acustica del Comune di Lesegno, in "classe III", aree di tipo misto.

Le misure condotte il 22 maggio 2024 e le stime circa il rumore atteso ai ricettori, hanno evidenziato il rispetto dei limiti di immissione e differenziali di immissione diurni (poiché, a detta del Tecnico che ha redatto l'opera, i livelli stimati sono inferiori al limite di applicabilità) presso i 3 ricettori situati rispettivamente a 470m (R1), 690m (R2), 720m (R3) dall'area di intervento.

Dalla visione dei contenuti della relazione, le attività della ditta Belvedere S.r.l- di Lesegno (CN) risultano compatibili con la vigente Normativa in Acustica Ambientale.

Considerato che:

- gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di successivo iter autorizzativo per la messa in riserva e recupero rifiuti inerti non pericolosi;
- Nel successivo iter autorizzativo, dovrà essere presentata idonea planimetria aggiornata con indicati i metri quadri a disposizione per ogni gruppo/cumulo/settore di rifiuti con indicato il volume stoccato e peso specifico sia per i rifiuti che per le end of waste;
- Dovrà esser tenuto in considerazione il paragrafo 3.b "Aspetti progettuali: acque";

In data 10 settembre 2024, l'**Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, formalizzato con la nota prot. ric. n. 70592 del 12.09.2024, e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, di cui alla nota prot. ric. n. 67137 del 26.08.2024, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023**, in quanto l'intervento in oggetto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa al punto 3 lettere "a. *Aspetti progettuali: gestione Rifiuti*; b. *Aspetti progettuali: acque* e c. *Aspetti progettuali: acustica*";

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*".

Vista la L.R. 13/2023 "*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata ed abrogazione della L.R. 14.12.1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)*".

Vista la D.C.P. n. 40 del 27.05.2024 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste le note prot. ric. n. 67137 del 26.08.2024, della **Provincia di Cuneo - Settore Tutela del Territorio** e con nota prot. di ric. n. 70592 del 12.09.2024, di **Arpa dip. Di Cuneo**, in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. **DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 15.07.2024 con prot. di ric. n. 57936, da parte del legale rappresentante della BELVEDERE S.r.l. con sede legale Piazza Martiri della Libertà n. 3 a in Mondovì, per le motivazioni precedentemente citate.
2. **DI STABILIRE CHE**, nella fase di redazione del progetto definitivo da presentare in allegato all'Istanza di A.U.A. per la realizzazione e la messa in esercizio dell'intervento, dovranno essere recepite le seguenti indicazioni dettagliatamente descritte nei pareri pervenuti ed in premessa citati:
 - a) dalla documentazione si rileva che l'area interessata dall'impianto è individuata dal P.R.G.C. del Comune di Lesegno come zona P4.3.3: "Aree produttive di completamento e riordino"; pertanto dovrà essere trasmessa una tavola planimetrica sulla quale sono rappresentati, in modo sovrapposto, il lay-out dell'impianto, la base catastale ed il perimetro della zonizzazione citata;
 - b) nelle schede tecniche relative ai rifiuti che s'intendono gestire sono indicate delle capacità istantanee di stoccaggio che non parrebbero compatibili con le superfici destinate agli stoccaggi. Devono, quindi, essere fornite le dimensioni delle singole aree di stoccaggio e giustificate le relative volumetrie ivi stoccabili, tenendo conto anche di quanto previsto dalla Circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", n. 1121 del 21/01/2019;
 - c) la ditta dichiara che è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001, le cui procedure verranno aggiornate ai dettami del D.M. 152/2022, per la produzione di aggregato riciclato (EoW) dai rifiuti inerti da costruzione e demolizione. Si fa presente che, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Decreto Ministeriale che sostituisce il D.M. 152/2022, la procedura UNI EN ISO 9001, dovrà già essere adeguata al momento della presentazione al S.U.A.P. competente della domanda di rilascio dell'A.U.A. per la gestione dei rifiuti in procedura semplificata;
 - d) nella documentazione trasmessa è stato allegato il piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, redatto ai sensi del D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R e s.m.i.. Relativamente a tale piano si fa presente quanto segue:
 - la domanda di approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne, deve essere trasmessa in modo disgiunto dalla domanda di autorizzazione unica ambientale, tramite il S.U.A.P. competente (rientrando tra i procedimenti gestiti ai sensi del D.P.R. 07/09/2010, n. 160);
 - considerato che si prevede, dopo la sedimentazione in vasca, di recapitare le acque meteoriche in un fosso irriguo, come riportato a pag. 8 dell'Allegato A - Studio Preliminare Ambientale, dovrà essere allegato al piano meteo il relativo nulla osta e/o autorizzazione allo scarico rilasciato dal gestore del consorzio irriguo.

STABILISCE

di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

<p>ESTENSORE: Arch. Patrizia Oliva Ufficio Valutazione Impatto Ambientale</p>
--